



CITTA' DI MODUGNO
(Provincia di Bari)
AVVOCATURA COMUNALE

ECC.MA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

ROMA

SEZIONE CIVILE – TRIBUTARIA

RG.7172/2022

MEMORIA DI COSTITUZIONE- CONTRORICORSO

a favore del Comune di Modugno, in persona del Sindaco; cod. fisc. 8007070725, con sede in Modugno ma con domicilio eletto in Roma alla via di Monte Fiore n. 22 (Studio Avv. Renzo Cuonzo), presso l'Avv. Cristina Carlucci (cod. fisc.: CRLCST66L57L049N) nella sua qualità di Responsabile Avvocatura Comunale p.e.c.: ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura speciale in calce al presente atto;

- controricorrente -

contro STUDIOCINQUE OUTDOOR s.r.l., rappresentato e difeso dall'Avv. Carmelina di Gifico;

- ricorrente -

AVVERSO

il ricorso notificato in data 08.03.2022 dall'Avv. Carmelina di Gifico per la cassazione della Sentenza n.3113/2021 depositata il 29.11.2021, resa dalla Commissione Tributaria Regionale per la Puglia, sede di BARI, a definizione del giudizio di appello, rg.2157/2018.

Con il presente controricorso il Comune di Modugno, in persona del Sindaco p.t., , intende resistere specificatamente al ricorso introduttivo per i seguenti

MOTIVI

SULL'INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO EX ART. 360 BIS C.P.C.

1)Il comune ha formulato l'avviso di accertamento nel pieno rispetto della procedura di formazione dell'atto anche alla luce dei criteri fissati della giurisprudenza

Secondo la giurisprudenza della Cassazione *"In tema di determinazione dell'imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi dell'art. 10 del D.L.vo 15 novembre 1993, n. 507, non può ritenersi legittimo un avviso di accertamento sprovvisto dell'indicazione dell'ubicazione del mezzo pubblicitario che si ritiene essere il presupposto per la nascita del rapporto tributario e per la conseguente imposizione"* (Cass. Civ., Sez. V, 29 maggio 2006, n. 12971).

Da un'attenta lettura del compendio probatorio in atti, emerge l'esatto contrario rispetto a quanto lamentato dalla società; invero, l'avviso di accertamento notificato da questo Ente - contiene analiticamente l'ubicazione dei mezzi e i dettagli (questi ultimi riportano addirittura i mesi, i mq di ogni mezzo, la Tari % Rid. e l'imposta).

Il contenuto dell'avviso di accertamento, come è evidente, rispecchia in pieno i criteri rimarcati dalla suddetta giurisprudenza, **per cui si ritiene altamente pretestuoso il motivo di ricorso della Società Studiocinque Outdoor S.r.l. fondato su una presunta violazione della procedura di formazione dell'atto.**

Illogico appare – altresì – il richiamo allo Statuto del Contribuente da parte della Società ricorrente dal momento che proprio l'atto richiamato nell'avviso di accertamento è stato a quest'ultimo allegato per garantirne al destinatario la conoscenza effettiva anche al fine di tutelare il diritto di contraddittorio e difesa.

In definitiva, la prima doglianza della ricorrente è fondata su un palese ed inaccettabile travisamento dei fatti.

2)La pretestuosita' della seconda doglianza. la corretta chiave di lettura della fattispecie alla luce della giurisprudenza che canonizza il principio della disponibilita' del mezzo pubblicitario con esclusione della rilevanza del concreto utilizzo



CITTA' DI MODUGNO
(Provincia di Bari)
AVVOCATURA COMUNALE

Del tutto strumentale e pretestuosa si ritiene la seconda doglianza avanzata dalla Società ricorrente secondo cui questa Pubblica Amministrazione avrebbe determinato l'animontare dell'imposta non considerando i periodi di effettive esposizioni pubblicitarie.

Giova rimembrare, al riguardo, come proprio la giurisprudenza della Cassazione – costituente ormai diritto vivente - ha **sottolineato il principio della semplice disponibilità del mezzo pubblicitario;** invero, gli Ermellini così hanno statuito:

“Si deve ritenere che, nonostante la formula letteraria adottata dall’art. 5, primo comma D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, oggetto del tributo è il mezzo pubblicitario e non il mezzo disponibile effettivamente utilizzato per la diffusione di messaggi pubblicitari e, tantomeno, perciò, che oggetto del tributo sia l’attività di diffusione di tali messaggi” (Cass. n. 6446/2004; Cass. n. 109/2005; Cass. n. 208/2007; Cass. n. 23007/2009; Cass. n.5039/2015; Cass. n. 5973/2016).

Ancora, la Cassazione Civile si è espressa recentemente sul punto confermando che *“il presupposto dell’imposta di pubblicità non è la concreta utilizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, bensì la disponibilità del mezzo medesimo da parte dell’impresa – anche a mezzo concessione – destinata al potenziale uso pubblicitario”* (Cass. n. 12783/2018).

Quest’ultimo principio, è stato ribadito – da ultimo - anche dalla Commissione Tributaria di Bari, Sez. 7 che, con Sentenza n. 438/2021, ha rigettato il ricorso nel merito di “Studiocinque Outdoor S.r.l.”; in sede motivazionale, il predetto Giudice Tributario così si è espresso: *“[...] Va ribadito che la mancata utilizzazione non rileva ai fini dell’imposizione, in conformità all’orientamento espresso in materia anche dal Supremo Collegio, secondo il quale il presupposto dell’imposta sulla pubblicità non è la concreta utilizzazione del mezzo, attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, bensì la disponibilità*

del mezzo medesimo da parte dell'impresa – anche a mezzo concessione – destinato al potenziale uso pubblicitario”.

Alla luce di quanto esposto, è evidente come questa Pubblica Amministrazione abbia inquadrato correttamente la fattispecie considerando la complessiva disponibilità dei mezzi pubblicitari di Studiocinque Outdoor; qualsiasi argomentazione di parte ricorrente facente leva su errore di valutazione o di calcolo dell'imposta è - *ictu oculi* – strumentale alla volontà di sottrarsi al pagamento dell'ICP.

3)Il contegno processuale della societa' studiocinque outdoor: la strumentalita', rectius, temerarieta' delle liti. da ultimo, tra le tante, la sentenza della ctp bari, sez.8, n. 607/2022 depositata il 28 marzo 2022 (icp 2019) e la sentenza della commissione regionale puglia n. 3113/2021 depositata il 29/11/2021

Tutto quanto sopra evidenziato va letto, altresì, considerando il **pregresso contenzioso** tra il Comune di Modugno e l'odierna ricorrente che, tra un ricorso ed un altro, facendo **insistentemente** leva sugli **stessi motivi di impugnazione** è stata sempre destinataria di **sentenze di rigetto** da parte della Commissione Tributaria.

Si segnalano, al riguardo, le seguenti sentenze:

- **Comm. Regionale Puglia n. 3113/2021;**
- **Comm. Trib. Prov. Bari, Sez. 8, N. 607/2022;**
- **Comm. Trib. Prov. Bari, Sez. 7, n. 561/2021;**
- **Comm. Trib. Prov. Bari, Sez. 7, n. 438/2021;**
- **Comm. Trib. Prov. Bari, Sez. 9, n. 2819/2019;**
- **Comm. Trib. Prov. Bari, Sez. 13, n. 805/2018;**
- **Comm. Trib. Prov. Bari, Sez. 12, n. 2775/2017**



CITTA' DI MODUGNO
(Provincia di Bari)
AVVOCATURA COMUNALE

Infine, rispetto al continuo e ripetitivo contenzioso attivato dalla Società ricorrente, ritenuta soccombente da numerose sentenze della Commissione Provinciale di Bari come sopra evidenziato, questa difesa del Comune di Modugno non può esimersi da alcune considerazioni al fine di delineare il “contegnò” processuale della prima.

L'accertamento impugnato ha ad oggetto una somma che, avendo riguardo all'integrità dell'erario pubblico, certamente non è di valore trascurabile.

“Studiocinque Outdoor” S.r.l. avrebbe dovuto improntare il rapporto con questo Ente alla massima correttezza, conformandosi ai “dicta” delle varie Sezioni della Commissione Tributaria di Bari la quale ha sempre ricalcato – oltretutto - il chiaro dato normativo e l'univoco orientamento giurisprudenziale tributario e della Cassazione formatosi in materia.

Oltretutto, a seguito delle riforme intervenute negli ultimi anni, si è inaugurato il passaggio da una pubblica amministrazione di mezzi ad una pubblica amministrazione di risultato; parallelamente, la scienza dell'amministrazione ha elaborato un concetto “economico” di buon andamento che va valutato sul piano del risultato inteso in termini di produttività.

In coerenza con il suddetto principio di trasformazione della P.A., la pretesa tributaria non può non saldarsi anche ai principi generali di cui all'art. 97 della Costituzione che fanno da *pendant* alla tutela dell'integrità dell'erario pubblico.

Pertanto, nel contestare integralmente le motivazioni infondate e pretestuose di parte avversa, peraltro smentite dalle precedenti pronunce già intervenute tra le medesime parti, nonché dal costante orientamento giurisprudenziale di Codesta Ecc.ma Corte *in subiecta materia*, nonché in tutti gli atti difensivi prodotti dalla difesa dell'Ente nel corso di entrambi i giudizi, il sottoscritto procuratore

CHIEDE

che voglia l'ecc.ma Corte di Cassazione adita rigettare in radice il ricorso proposto dalla società STUDIOCINQUE OUTDOOR s.r.l., dichiarandolo, ove occorra ai sensi degli artt. 360*bis* e 375 c.p.c., inammissibile o quanto meno manifestamente infondato e condannando la ricorrente al ristoro delle spese e competenze del giudizio di legittimità.

SI FA ESPRESSO RICHIAMO E RINVIO ALLA DOCUMENTAZIONE GIÀ ESISTENTE NEL FASCICOLO DI APPELLO.

BARI - ROMA, 27 APRILE 2022

Avv. Cristina Carlucci



CITTA' DI MODUGNO
(Provincia di Bari)

PROCURA ALLE LITI

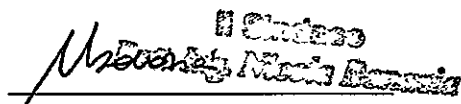
Io sottoscritto Ing. Nicola Bonasia, nella qualità di Sindaco p.t. del Comune di Modugno, con sede in Modugno alla Piazza del Popolo n. 16

Conferisco mandato

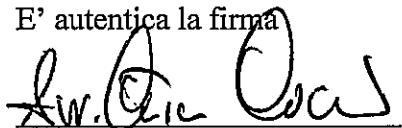
all'Avv. Cristina Carlucci a rappresentarmi e difendere il Comune di Modugno (BA) nel corso del giudizio Rg.7172/2022 dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione di Roma (BA), avverso il ricorso proposto dalla STUDIOCINQUE OUTDOOR s.r.l. per la riforma della Sentenza n. 3113/2021 resa dalla Commissione Tributaria Regionale di Bari ratificando sin d'ora il suo operato.

Eleggo domicilio in Roma alla via di Monte Fiore n. 22 (Studio Avv. Renzo Cuonzo) presso lo studio del costituito procuratore.

Modugno, li **28.4.2022**


Il Sindaco
Nicola Bonasia

E' autentica la firma



ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

La sottoscritta, Avv. Cristina Carlucci, nella sua qualità di difensore del Comune di Modugno, mediante apposizione della firma digitale,

ATTESTA

che la presente copia per immagine su supporto informatico contenente la procura alle liti è conforme all'originale redatto in origine in forma cartacea.

Ufficio Legale Comune di Modugno

Da: posta-certificata@pec.aruba.it
Inviato: venerdì 29 aprile 2022 09:48
A: ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it
Oggetto: CONSEGNA: NT [0295] notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (1,32 MB)

Categorie: Salvato in Kleos

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 29/04/2022 alle ore 09:47:59 (+0200) il messaggio
"NT [0295] notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" proveniente da
"ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it"
ed indirizzato a "carmelina.digifico@pec.ordineavvocatitrani.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: [F55D3285.01B5E518.744A66E8.2DA5F681.posta-certificata@legalmail.it](#)

Ufficio Legale Comune di Modugno

Da: Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>
Inviato: venerdì 29 aprile 2022 09:48
A: ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it
Oggetto: ACCETTAZIONE: NT [0295] notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994
Allegati: daticert.xml

Categorie: Salvato in Kleos

Ricevuta di accettazione

Il giorno 29/04/2022 alle ore 09:47:54 (+0200) il messaggio "NT [0295] notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" proveniente da "ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it" ed indirizzato a:

carmelina.digifico@pec.ordineavvocatitrani.it ("posta certificata")

è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: [F55D3285.01B5E518.744A66E8.2DA5F681.posta-certificata@legalmail.it](#)

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente.
La preghiamo di conservarla come attestato dell'invio del messaggio

Acceptance receipt

On 29/04/2022 at 09:47:54 (+0200) the message, "NT [0295] notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994", sent by "ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it" and addressed to:

carmelina.digifico@pec.ordineavvocatitrani.it ("posta certificata")

was accepted by the certified email system.

Message ID: [F55D3285.01B5E518.744A66E8.2DA5F681.posta-certificata@legalmail.it](#)

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed.
Please keep it as a certificate of delivery of the message.